

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	96
5-05836 Viscomi: Applicazione ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	100
5-06000 Zanichelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali	97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102
5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 « Sostegni », per i titolari di partite IVA	97
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	104
5-06050 Marco Di Maio: Estensione del <i>bonus</i> facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968	98
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	106
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro, C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3069 e C. 3081 – Adozione del testo base</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05836 Viscomi: Applicazione ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio VISCOMI (PD) ringrazia per la risposta e auspica un approfondimento della questione da parte del Governo, sottolineando come il punto di partenza debba essere la fondamentale distinzione tra lavoro subordinato e autonomo. I titolari di contratti di collaborazione e i lavoratori cosiddetti parasubordinati sono a tutti gli effetti lavoratori autonomi, i quali vengono parificati ai lavoratori subordinati solo per alcuni aspetti – processuali o fiscali – allo scopo di compensare la debolezza della loro posizione contrattuale.

Tenendo presente questa distinzione, rileva che l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, il quale prevede un beneficio per i lavoratori autonomi, debba essere necessariamente applicato anche ai titolari di contratti di collaborazione e ai lavoratori cosiddetti parasubordinati, senza bisogno di alcuna interpretazione estensiva. Ritiene pertanto opportuno che il Governo rammenti all'Agenzia delle entrate la fondamentale distinzione tra le due tipologie di lavoro esistenti nel nostro ordinamento: quello subordinato e quello autonomo.

5-06000 Zanicelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide ZANICHELLI (M5S) ringrazia e sottolinea come l'interrogazione sia stata presentata da deputati appartenenti a diversi gruppi, a testimonianza dell'interesse suscitato dal tema.

Concordando con quanto riportato nella risposta in merito alla tutela del risparmio

e dei consumatori, osserva come attualmente la regolamentazione della materia sia desumibile per via interpretativa, in assenza di specifici provvedimenti. Servirebbe pertanto una definizione precisa di criptovaluta, come avviene negli altri Paesi, che stanno già cogliendo le opportunità connesse alle valute virtuali.

Rileva come il nostro Paese si stia dimostrando più attendista e non abbia ancora provveduto ad emanare il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 17-*bis*, comma 8-*ter*, del decreto legislativo n. 141 del 2010, e ciò ha già di fatto frenato il mercato delle valute virtuali. Ferma restando la tutela del risparmio, sottolinea quindi la necessità di affrontare tempestivamente la questione per cogliere le opportunità del settore ed evitare una fuga di cervelli e di investimenti, che si sta in parte già verificando. Segnala infine l'opportunità di tenere in considerazione i suggerimenti che potranno essere forniti dagli operatori di questo settore ad elevato potenziale innovativo.

5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 « Sostegni », per i titolari di partite IVA.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto RIBOLLA (Lega) ringrazia per l'esauritiva risposta, nella quale si indica la soluzione, mediante recenti circolari dell'Agenzia delle entrate, di alcune delle questioni segnalate nell'interrogazione a sua prima firma. Osserva peraltro come restino invece irrisolte alcune problematiche, come ad esempio quella delle società di capitali per le quali la cessazione dell'attività non corrisponde alla messa in liquidazione e alla chiusura effettiva della partita IVA. Ritiene quindi necessario provvedere speditamente alla soluzione dei problemi residui.

Auspica inoltre che gli interessati possano interloquire proficuamente con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per otte-

nere celermente i ristori previsti, dei quali le imprese hanno estrema necessità.

5-06050 Marco Di Maio: Estensione del *bonus* facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco DI MAIO (IV), intervenendo da remoto, ringrazia il rappresentante del Governo per l'ampia illustrazione delle misure in campo edilizio che si sono succedute negli ultimi anni, rilevando peraltro di non aver ottenuto una risposta puntuale al proprio quesito. Rammenta quindi come il *bonus* facciate abbia avuto positivi effetti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del miglioramento qualitativo del tessuto urbano. Critica però la mancata applicazione del *bonus* agli edifici rurali e alle abitazioni civili al di fuori degli agglomerati urbani e osserva che anche un recupero delle facciate di questi edifici potrebbe contribuire al miglioramento della qualità del paesaggio.

Preannuncia quindi l'intenzione di insistere su questo punto, oltre a chiedere una proroga della durata del *bonus* facciate, facendola coincidere con quella del *bonus* 110 per cento, una semplificazione delle relative procedure e il miglioramento di alcuni aspetti tecnici.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

C. 2361 Ferro, C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3069 e C. 3081 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 3069 Cancellieri e la proposta di legge C. 3081 Alessandro Pagano, recanti modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, sono state abbinare all'esame della proposta di legge C. 2361, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Luca SANI (PD), *relatore*, nel richiamare sommariamente i contenuti delle proposte di legge C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano, osserva come questi siano in parte coincidenti e comunque molto simili alla proposta di legge C. 2361 Ferro. Propone pertanto di adottare quest'ultima come testo base per il seguito dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 2361, quale testo base per il seguito dell'esame.

Luigi MARATTIN, *presidente*, segnala che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta, potranno essere definite le modalità del seguito dell'esame dei provvedimenti abbinati.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

5-05836 Viscomi: Applicazione ai lavoratori autonomi titolari di contratto di collaborazione o parasubordinati della detassazione delle indennità erogate a seguito dell'emergenza epidemiologica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020 il quale, relativamente ai contributi e alle indennità erogati a seguito dell'emergenza COVID-19 spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, prevede che dette erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Gli Onorevoli rilevano che in merito a detta disposizione l'Agenzia delle entrate, in sede di risposta ad interpello n. 273 del 2021, ha precisato che non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitano un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione quando anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore.

L'Agenzia delle entrate ha anche ritenuto che siano, invece, assoggettati a tassazione i benefici ricevuti dai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione e i lavoratori cosiddetti parasubordinati iscritti alla Gestione degli interventi assistenziali.

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda precisare che il beneficio relativo alla detassazione delle indennità riconosciute in ragione dell'emergenza epidemiologica, sia da riferire a tutti i lavoratori autonomi a prescindere dalla quali-

ficazione e dal trattamento fiscale dei redditi ordinariamente prodotti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Agenzia delle entrate si rappresenta quanto segue.

Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate, nella citata risposta n. 273 del 2021 ha evidenziato che non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitano un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione, quando anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore.

In particolare, il menzionato interpello n. 273 del 2021 ha ad oggetto erogazioni di iniziativa regionale in sostituzione di redditi di lavoro autonomo e di redditi di lavoro dipendente per le quali l'Interpellante richiedeva l'esclusione dalla tassazione in forza dell'articolo 10-*bis* del D.L. n. 137 del 2020.

L'Agenzia, in detta risposta, ha riconosciuto l'esclusione dal reddito per i contributi a favore di lavoratori autonomi, anche non professionali, mentre non è stato possibile estendere tale esclusione a fattispecie inquadrate dalla legislazione fiscale nella categoria del lavoro dipendente, non essendo quest'ultima categoria reddituale citata dall'articolo 10-*bis*.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che, qualora si ritenesse opportuno ampliare la portata dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, prevedendo l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile anche dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in fa-

vore dei lavoratori dipendenti, occorre-
rebbe valutare se riconoscere l'applica-
zione retroattiva alla nuova disposizione.

In tal caso, sarebbe altresì necessario
disciplinare la restituzione, da parte del

sostituto, della ritenuta subita dal titolare
del reddito di lavoro dipendente o ad esso
assimilato, ovvero la restituzione della mag-
giore imposta versata in sede di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi.

ALLEGATO 2

5-06000 Zanichelli: Iniziative per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di valute virtuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al fenomeno delle cosiddette « valute virtuali », e segnalano anzitutto la necessità e l'urgenza di introdurre una specifica normativa anche fiscale in grado di consentire agli investitori di operare su un tessuto legislativo adeguato, superando le assimilazioni delle criptovalute alle valute estere e permettendo, al contempo, agli operatori del settore di consolidare il proprio modello di business e attrarre investimenti e opportunità, anche a fronte di fenomeni crescenti come mining, staking, yield-farming e NFT.

A tale proposito, gli Onorevoli interroganti, nell'analizzare il fenomeno delle criptovalute quale possibile elemento per il rilancio dell'economia, chiedono anzitutto di sapere se si condivida la considerazione che le carenze della normativa fiscale sul tema possano costituire un freno per le imprese del settore, sfavorendo gli investimenti nel nostro Paese e quali iniziative si intendano intraprendere, al fine di sostenere lo sviluppo del settore imprenditoriale innovativo connesso alle valute virtuali e ai crypto-asset in genere, stabilendo un quadro di regole all'interno della disciplina tributaria di riferimento, chiaro e semplice, a beneficio dei contribuenti e della giustizia tributaria del nostro Paese.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

A livello nazionale, come evidenziato dagli stessi interroganti, il quadro fiscale è delineato sia dagli interventi interpretativi forniti dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 72/E del 2016, Interpelli nn. 956-39/2018 e 903-47/2018) che da quanto determinato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Detti orientamenti interpretativi prevedono la possibilità di assoggettare a tassazione tanto le somme percepite dagli investitori quanto l'attività di intermediazione delle criptovalute svolta in modo professionale ed abituale.

La tassazione dei proventi derivanti da operazioni in criptovalute realizzati da parte delle persone fisiche, detenute al di fuori del regime d'impresa, ricade nell'ambito della disciplina della tassazione dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*) e comma 1-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

In particolare, la lettera *c-ter* del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR individua quali redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti chiarendo, anche, che si deve considerare cessioni a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente. Inoltre, il comma 1-*ter* dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 del TUIR dispone che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui. Inoltre, occorre ricordare come l'attività di intermediazione delle criptovalute svolta in modo professionale ed abituale costituisce un'attività rilevante anche agli effetti dell'Ires e dell'Irap.

A livello internazionale, va inoltre segnalata l'esistenza di un serrato dibattito sul tema della tassazione delle criptovalute e dei cripto-asset che viene affrontato anche dall'Italia nell'ambito della istituzionale partecipazione ai lavori sviluppati presso l'OCSE. È, infatti, in corso di discussione un quadro normativo internazionale volto a rafforzare la trasparenza fiscale attraverso regole condivise che permettano lo scambio di informazioni sui proventi generati dall'utilizzo e trasferimento di cripto valute. In tale contesto è stato recentemente pubblicato il rapporto dell'OCSE « Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale », presentato alla riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 del 14 ottobre 2020, che analizza le diverse caratterizzazioni delle cripto-attività ai fini fiscali.

Nei prossimi mesi, poi, la Commissione europea presenterà una proposta per la modifica della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC) per permettere lo scambio di informazioni sui proventi generati dall'utilizzo e trasferimento di cripto valute.

È importante segnalare, altresì, che l'Italia, in qualità di Stato Membro dell'Unione Europea, sta partecipando all'introduzione di un pacchetto di proposte sulla finanza digitale, nel cui ambito vi sono due bozze di Regolamento circa i mercati delle cripto-attività (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 593) ed un regime pilota sulle infrastrutture di mercato della tecnologia di registro distribuito (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 594).

Più in dettaglio, il 24 settembre 2020 è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di regolamento UE (cd. MiCA, *Markets in crypto-assets*) per l'elaborazione di un quadro giuridico solido e armonizzato a livello dell'Unione europea volto a rispondere alle sfide e ai rischi posti dalle cripto-attività, così da tutelare i cittadini e la stabilità del sistema finanziario. Tale proposta di regolamento è attualmente oggetto di negoziato in seno al Consiglio UE. Nelle more dell'adozione del predetto *framework* regolamentare europeo e della conseguente applicazione a livello nazionale, giova sottolineare gli elevati rischi connessi con l'operatività in cripto-attività (*crypto-asset*), come segnalato anche da Banca d'Italia e Consob da ultimo con il comunicato stampa del 28 aprile 2021. Occorre evidenziare, in particolare, come il Bitcoin non sia una moneta digitale, bensì una criptoattività di natura altamente speculativa, senza alcun sottostante a sostegno del suo valore e non regolamentata. A questi rischi si aggiunge l'impatto ambientale di Bitcoin, dovuto alla notevole quantità di energia richiesta per il funzionamento dell'infrastruttura.

L'eventuale approvazione ed entrata in vigore di tali proposte di Regolamento avrebbe effetto direttamente sul quadro normativo italiano in ragione del fatto che i Regolamenti, sulla base di quanto disposto dall'articolo 288 TFUE, hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Infine, nell'ottica della previsione di una regolamentazione del settore, occorre tenere in debita considerazione i rischi connessi a tali peculiari strumenti, anche dal punto di vista della tutela dei consumatori.

ALLEGATO 3

5-06005 Ribolla: Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 « Sostegni », per i titolari di partite IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (DL Sostegni) riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario relativamente al quale l'Agenzia delle entrate ha, di recente, aggiornato la Guida.

In proposito, gli interroganti rappresentano che a molti richiedenti è stata preclusa la possibilità di inviare la legittima istanza poiché « sospesa » per « Incocrenza fatturato-corrispettivi 2019 » così come segnalato da un messaggio di risposta automatica del sistema.

Gli Onorevoli chiedono, pertanto, di sapere quali iniziative si intendano assumere per procedere celermente alla definizione delle domande già inoltrate in considerazione del fatto che la sospensione sembra spesso sia legata all'assenza delle comunicazioni periodiche Iva – perché nel frattempo il contribuente è diventato forfettario e non ha ancora presentato la dichiarazione per comunicare l'opzione – ma anche perché dovute ad imprecisioni che purtroppo non sono correggibili dal sistema centrale, ma sarebbero modificabili solo con l'interlocuzione tra contribuente e intermediario.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

A seguito della trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del DL n. 41 del 2021, che può avvenire attraverso la procedura web presente nel portale dell'Agenzia delle Entrate o mediante il canale telematico Fisconline/

Entratel, sono previste le seguenti fasi di lavorazione automatizzata della stessa:

1) il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate effettua i controlli formali verificando tra l'altro la correttezza ed esistenza dei codici fiscali riportati nell'istanza e la compilazione di tutti i campi obbligatori presenti nella stessa. In caso di superamento di detto controllo, che dura poche ore, il sistema restituisce – al soggetto che ha trasmesso l'istanza – una ricevuta di presa in carico della stessa. In caso di esito negativo, viene rilasciata una « ricevuta di scarto »;

2) successivamente alla presa in carico dell'istanza, il sistema informativo effettua ulteriori controlli automatizzati più approfonditi, che possono richiedere qualche giorno, al fine di valutare la coerenza di massima tra i dati presenti nell'istanza e quelli dichiarati dal soggetto richiedente (dichiarazione dei redditi 2019, dichiarazione IVA o Comunicazioni di Liquidazione Periodica IVA) e di intercettare e bloccare preventivamente eventuali tentativi di frode. Nel lasso di tempo tra la presa in carico dell'istanza e il termine dei predetti controlli automatizzati, nell'area « Consultazione esito » del portale Fatture e Corrispettivi è presente la dicitura « Istanza in lavorazione »;

3) al termine dei predetti controlli, in caso di esito positivo (assenza di incoerenze tra i dati in esse riportati e i dati dichiarativi) il sistema emette il mandato di pagamento del contributo spettante oppure riconosce il credito di imposta. L'esito finale di elaborazione con le relative date del mandato di pagamento (da quel momento

al momento dell'accredito in conto corrente possono trascorrere pochi giorni) o del riconoscimento del credito di imposta sono esposti tempestivamente al link « Consultazione esito » nella sezione « Contributo a fondo perduto » del portale « Fatture e Corrispettivi ».

Qualora in seguito all'esecuzione dei controlli automatizzati emergano delle incoerenze, l'Agenzia delle entrate espone – nell'area « Consultazione esito » – la tipologia di anomalia e procede a controlli più puntuali, mantenendo la « Istanza in lavorazione ». In quest'ultimo caso, l'utente è chiamato a verificare la coerenza dei dati riportati nell'istanza con i dati dichiarati (dichiarazione dei redditi 2019, dichiarazione IVA 2019 e/o 2020, se già presentata, Comunicazioni di Liquidazione Periodica IVA) ed, eventualmente, a trasmettere una nuova istanza corretta.

Alla data odierna le istanze sospese rappresentano il 5,7 per cento del totale.

Grazie ai canali di assistenza attivati sin dalla data di avvio del processo di riconoscimento dei contributi a fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate ha potuto supportare gli utenti per i quali i controlli automatizzati hanno evidenziato le anomalie citate, approfondendone i motivi e risolvendo, nella gran parte dei casi, le criticità. In particolare, anche le situazioni di anomalia segnalate dagli Onorevoli interroganti relative ai soggetti con regime forfettario ovvero ai soggetti la cui partita IVA deriva da operazioni straordinarie (confluenze, conferimenti e altro) sono state individuate e risolte.

Per le istanze sospese per le quali nonostante gli interventi effettuati persistono incoerenze con i dati presenti in Anagrafe Tributaria, si procederà a fornire esito negativo, ferma restando la possibilità per le imprese di presentare eventualmente istanza di autotutela all'Ufficio territorialmente competente.

ALLEGATO 4

5-06050 Marco Di Maio: Estensione del *bonus* facciate anche agli edifici non ricompresi nelle zone A e B di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama la disciplina relativa al cosiddetto *Bonus* facciate che consente, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, di fruire, per un importo pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, della detrazione dell'imposta lorda da ripartire in 10 quote annuali costanti.

In proposito, l'interrogante chiede di sapere se si intenda estendere il «*bonus* facciate» a tutti gli edifici, compresi quelli al di fuori delle zone A e B di cui al citato decreto ministeriale.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Negli ultimi anni, sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali preordinate al recupero del patrimonio edilizio, al ripristino del decoro urbano e all'efficientamento energetico degli edifici, misure finalizzate anche a rilanciare l'economia italiana ed il settore edilizio, oltre che a rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali.

In particolare, al ripristino del decoro urbano è volto il *bonus* facciate, agevolazione che consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli

edifici esistenti ubicati in determinate zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per, tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Alle altre finalità sopra indicate, risponde invece l'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, cd. *Superbonus*, che intende perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Tanto premesso, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, migliorandone l'efficienza energetica attraverso l'isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l'auto-produzione di elettricità, nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti.

In questo contesto saranno promossi interventi di riqualificazione complessiva degli edifici, in un'ottica di sostenibilità che interessi vari ambiti quali: il recupero ed il restauro degli edifici, l'efficientamento energetico, l'ambito tecnologico connesso alla digitalizzazione dello stesso e al dialogo con le altre infrastrutture quali quella dei trasporti; la sicurezza dell'infrastruttura, specie sotto il profilo del rischio sismico; l'ambito ambientale connesso agli spazi verdi, al risparmio idrico, alla sostenibilità dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive, considerando l'intero ciclo di vita dell'edificio.